

ORIGINALE



Città di Castelvetro

Ordinanza n. 85

del 9 OTT. 2014

FUOCHI CONTROLLATI IN AGRICOLTURA

IL SINDACO

- VISTA** l'O.S. n. 24 del 10 aprile 2014 con la quale sono state impartite disposizioni finalizzate alla prevenzione e repressione di incendi boschivi, compreso la eliminazione delle sterpaglie e pulitura dei terreni incolti, aree abbandonate, che a seguito di incendi, possono causare danni alla pubblica e privata incolumità;
- DATO ATTO** che con il Decreto Legge n. 91 del 24 giugno 2014 sono state introdotte novità anche al sistema di tracciabilità dei rifiuti reintroducendo all'art. 14 - comma 8/b) la possibilità di smaltimento dei residui vegetali derivanti da sfalci, potature e pulitura dei terreni agricoli e forestali mediante combustione in loco, previa apposita ordinanza sindacale per la regolamentazione delle modalità;
- RITENUTO** pertanto, in ossequio alle novità legislative introdotte dal Decreto Legge 91/14, di dover procedere all'emissione della presente ordinanza sindacale;
- VISTA** l'Ordinanza della Presidenza del Consiglio Ministri n. 3606/2007;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n.297/2008;
- VISTA** la Legge quadro in materia di incendi boschivi n.353/2000;
- VISTO** il D.Lgs. n. 267/2000;
- VISTE** le Leggi Reg. n.16/96 e n.14/2006;
- VISTO** il T.U. delle Leggi di P.S., approvato dal R.D. n.773/1931;
- VISTI** gli artt. 14 e 29 del Codice della Strada 30 Aprile 1992, n.285;
- VISTA** la nota Prefettura n.0043973 del 18 giugno 2014;
- VISTO** il D.Lgs. n. 152/2006 "Norme in materia Ambientale";
- VISTI** gli artt. 423, 423 bis e 449 c.p.;
- VISTO** il Decreto Legge n. 91 del 24 giugno 2014;

ORDINA

Art. 1

ORDINI E DIVIETI

Nel periodo dal **1° Ottobre al 15 Giugno di ogni anno**, a distanza superiore a mt. 200 dai boschi, se le condizioni meteorologiche lo consentano ed in assenza di vento, nelle ore mattutine a partire dalle **ore 4,00** e sino alle **ore 9,00**, si potrà procedere alla bruciatura delle stoppie e residui di sfalci e potature;

Art. 2

MODALITA' ESECUTIVE

Le operazioni di bruciatura dovranno essere effettuate sempre in presenza di più operatori, presenti sino al completo spegnimento delle fiamme;

Art.3

DISTRUZIONE

Alla distruzione dei residui derivanti dalla pulitura di coltivazioni agricole specializzate, tipo oliveti, vigneti, mandorleti, agrumeti, pescheti, orti, etc., solo nelle prime ore della giornata e comunque non oltre le ore 9,00. L'area circostante al sito ove si intende effettuare le operazioni di distruzione dei suddetti residui dovrà essere libera da sterpaglie e ogni altro oggetto combustibile per un raggio di almeno mt. 10;

Art.4

AVVERTENZE E PRESCRIZIONI

La quantità giornaliera di materiale vegetale da smaltire mediante combustione in loco non dovrà essere superiore a **tre steri**, equivalente a tre metri cubi, per ettaro e dovrà essere smaltito in piccoli cumuli.

In nessun caso e per nessuna ragione è consentito accendere fuochi nelle giornate ventose e nei periodi di scirocco.

Chiunque abbia acceso fuochi secondo i dettami previsti dalla superiore ordinanza, ha l'obbligo di predisporre preventivamente speciali mezzi di arresto delle fiamme.

Le suddette operazioni devono essere dirette personalmente da soggetto attuatore assieme ad un congruo numero di persone a supporto, fino a quando il fuoco non sia completamente spento.

E' fatto obbligo agli interessati, prima di abbandonare la zona, di realizzare interventi di bonifica assicurandosi del perfetto spegnimento dei focolai o braci residue esercitando la dovuta sorveglianza fino a che ogni rischio di riaccensione sia scongiurato.

Ferme restando le norme previste dagli artt. 423, 423 bis e 449 del codice penale, le violazioni alle norme della presente ordinanza saranno punite **A PRESCINDERE DALLA PROCLAMAZIONE DEL PERIODO GRAVE DI PERICOLOSITA'**.

Sono fatti salvi le disposizioni contenute nel combinato disposto connessi all'ordinanza Sindacale n. 24 del 10 aprile 2014 e ss.mm.ii.;

ART. 5

ORGANI INCARICATI DELL'ESECUZIONE

Agenti della Forza Pubblica, il Corpo Forestale della Regione Siciliana, la Polizia Municipale sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza;

ART. 6

DECORRENZA E VALIDITA'

La presente Ordinanza è immediatamente eseguibile, salvo eventuali interventi legislativi;

ART. 7

SANZIONI

L'inosservanza delle disposizioni alla presente ordinanza, verrà perseguita ai sensi delle disposizioni in materia, con sanzioni penali ed amministrative, qualora non sia prevista una specifica sanzione, verrà, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000, applicata la sanzione pecuniaria mediante pagamento da € 25,00 a € 500,00, con introito dei proventi dal parte del Comune;

ART. 8

RICORSI

Avverso la presente Ordinanza, a norma dell'art. 3 della Legge n. 241/1990, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della Legge n. 1034/1971 al TAR Sicilia, entro 60 gg. dalla data della sua pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971, entro 120 gg. dalla data della sua pubblicazione;

ART. 9

PUBBLICAZIONE

Che alla presente Ordinanza venga data ampia pubblicità attraverso la pubblicazione all'Albo del Comune nel sito internet www.comune.castelvetrano.tp.it, ed negli organi di stampa, trasmessa, per le rispettive competenze, ai sotto elencati enti ed uffici:

- Alla Prefettura di Trapani;
- Al V settore Polizia Municipale e Protezione Civile;
- Al III Settore Servizi Tecnici;
- Al Comando Stazione Carabinieri di Castelvetrano;



- Al Commissariato di P.S. Castelvetroano;
- Alla Guardia di Finanza Castelvetroano;
- Al Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Trapani;
- Al Distaccamento del Corpo Forestale di Castelvetroano;
- Al Distaccamento Vigili del Fuoco di Castelvetroano;
- Al Dipartimento Regionale della Protezione Civile di Palermo - Servizio per la provincia di Trapani;
- Al Commissario della Provincia Regionale di Trapani Servizio Territorio ed Ambiente e Protezione Civile;

Dalla sede municipale,

IL DIRIGENTE

Dott. Paolo NATALE



IL SINDACO

Avv. Felice Junior ERRANTE

